

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

114° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 11, 14 e *passim*

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 14, 16

BOMPIANI (DC) 13

CALLARI GALLI (Com.-PDS) Pag. 11
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione 7, 16
VESENTINI (Sin. Ind.) 12

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 6 e *passim*

BOMPIANI (DC) 5, 6

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 4, 5

MELILLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 4, 5, 6 e *passim*

VESENTINI (Sin. Ind.) 3, 4, 5 e *passim*

ZECCHINO (DC), relatore alla Commissione . 2, 3
4 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2891), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zecchino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2819 è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di un'iniziativa adottata dal Governo e tende a riportare gli Educandati femminili riuniti di Napoli sotto la disciplina generale degli educandati dello Stato. Questi ultimi sono stati riordinati dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312. Questa disciplina ha escluso soltanto per la parte relativa al personale questo istituto napoletano, che peraltro ha avuto una vita piuttosto florida, fiorente ed illustre, anche perchè il suo storico prestigio è legato tra l'altro ai nomi di Benedetto Croce e Francesco De Sanctis che ne furono direttori.

Comunque, alle glorie del passato si sono sostituite le difficoltà odierne; peraltro, non risulta dagli atti quale sia stata la ragione che portò all'esclusione della totale equiparazione di questi Educandati di Napoli con gli altri educandati pubblici. Sta di fatto che, da una buona posizione economica di partenza, la gestione di questi istituti ha via via manifestato riserve e difficoltà sempre maggiori a causa della gestione del personale, dell'accumulo dei debiti verso il Tesoro e verso il Banco di Napoli. Tutto ciò ha indotto il Governo a riportare sotto un'unica disciplina, già prevista, anche gli Educandati femminili riuniti di Napoli.

Il testo che ci viene proposto consta di sei articoli. All'articolo 1 viene indicata la finalità generale degli Educandati. La finalità che tale disposizione intende perseguire è l'applicazione all'ente in parola della normativa generale «vigente per i corrispondenti Educandati dello Stato».

L'articolo 2 si preoccupa di assicurare una sorta di pareggio di bilancio, dal momento che le condizioni in cui versa attualmente l'ente non sono delle migliori. Tale pareggio viene previsto senza alcun carico da parte dello Stato, perchè si autorizza l'alienazione di una parte di patrimonio fondiario necessaria a coprire i debiti che, lo ripeto, risultano dalle passività contratte con il Ministero del tesoro e con il Banco di Napoli.

All'interno di questi Educandati femminili vi sono scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alla scuola media, al liceo classico.

Gli articoli successivi vanno al cuore della questione, nel senso che si occupano del personale, prevedendo il trasferimento a domanda dello stesso, purchè in servizio almeno da due anni scolastici precedenti a quello di entrata in vigore della legge. Inoltre, viene fatta una differenziazione a seconda che si tratti di personale docente o di personale non docente e che abbia o meno i requisiti di abilitazione per poter essere inquadrato nelle corrispondenti qualifiche statali. Tale personale viene inquadrato nei ruoli dello Stato a seconda dell'abilitazione conseguita; in mancanza dell'abilitazione «esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'Ente di provenienza ed è immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento».

Analogamente, si prevede l'acquisizione del personale non docente, e al comma 6 dell'articolo 4 si afferma che: «Il servizio prestato dal personale docente e non docente... presso gli Educandati femminili riuniti di Napoli, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato a tutti gli effetti servizio non di ruolo prestato allo Stato ed è valutato nei limiti e con le modalità previste per il servizio statale non di ruolo».

L'articolo 6 garantisce la copertura finanziaria.

Vi è poi una relazione tecnica che accompagna il testo dalla quale si possono rilevare le modalità di inquadramento del personale. Infatti, vi è tutta una serie di tabelle (che naturalmente non è possibile sintetizzare in questa relazione orale) che prevedono il passaggio del personale degli Educandati femminili riuniti di Napoli nei ruoli dello Stato, così come è avvenuto nel 1931 per tutti gli altri educandati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Debbo confessare anche in questo settore la mia inadeguatezza. Avevo un'idea delle educande ma pensavo si trattasse di un'immagine retorica, mentre adesso riscontro che esistono proprio gli educandati e sono anche tanti. Come accade per i fantasmi, in Italia esistono gli educandati e nessuno se ne è mai accorto.

Gli Educandati femminili riuniti di Napoli sembrano far eccezione rispetto agli altri educandati perchè esclusi da un regio decreto del 1931, che riordinò l'intera materia, sotto il profilo del personale. Inoltre abbiamo scoperto che l'istituto ha avuto come direttori addirittura Croce e De Sanctis. Queste notizie arricchiscono la nostra cultura e ci fanno piacere, ma rimangono alcune curiosità non appagate. Ad esempio, quanti sono gli studenti di questi educandati, che a quanto pare non sono solo donne ma anche uomini? Ci sono scuole di tutti gli ordini?

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Ci sono le scuole elementari, le medie, il liceo classico e un istituto magistrale pareggiato. Gli studenti dovrebbero essere meno di mille complessivamente.

VESENTINI. Ho sentito parlare di istituto pareggiato: qual è la qualificazione dei docenti?

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Vorrei anzitutto precisare che si tratta di un ente pubblico e non di un'istituzione privata. La qualifica di pareggiato attiene alla problematica all'interno dell'ordinamento scolastico mentre dal punto di vista giuridico è un ente di diritto pubblico.

Nella relazione l'aggettivo «pareggiato» viene riferito solo alla scuola magistrale, ma ho motivo di ritenere che tutte le scuole siano pareggiate.

VESENTINI. Visto che si parla di un inquadramento del personale docente e non docente, di quante persone si tratta?

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Sono indicate nella relazione tecnica della Camera. Non è indicato direttamente il loro numero, ma attraverso l'entità degli oneri si è in qualche modo in grado di capire quanti sono.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono indicati in un punto della relazione dove si menzionano 3 elementi per il personale docente delle scuole magistrali, 9 per le scuole medie, 5 per le scuole elementari, 3 coordinatori amministrativi, 1 collaboratore amministrativo e 6 per il personale ausiliario.

VESENTINI. È difficile ritenere che la scuola magistrale sia retta da soli tre docenti.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Tre sono quelli che hanno titolo a transitare nei ruoli dello Stato, il resto è personale precario che non interessa ai fini del computo finanziario.

VESENTINI. In relazione al secondo comma dell'articolo 4 vorrei inoltre che mi fosse chiarito cosa succede per il personale che, pur avendo titolo per farlo, non transiti nei ruoli dello Stato.

CALLARI GALLI. Mi associo alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Vesentini sull'entità degli allievi e dei docenti della scuola nei vari ordini di studi. Credo che queste notizie ci potranno essere date in una prossima seduta.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In Commissione alla Camera c'erano dei deputati napoletani che conoscevano a fondo l'argomento, quindi non mi sono impegnato ad approfondire la questione.

CALLARI GALLI. Nel secondo comma dell'articolo 4 si dice: «Il personale docente trasferito è immesso nei ruoli dello Stato su cattedra corrispondente al titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto, se richiesto»; vi sono forse unità di personale alle quali non è richiesto un

certo titolo all'abilitazione? Non capisco cosa significa l'espressione «se richiesto».

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Significa che esistono delle classi in cui non è richiesto questo titolo di abilitazione. L'espressione «se richiesto» possiamo considerarla come una precauzione *ad abundantiam* adottata dal legislatore.

CALLARI GALLI. Per quanto ne sappia, l'abilitazione è richiesta.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si tratta di un *escamotage*, bensì di una garanzia.

CALLARI GALLI. Non capisco se l'espressione «se richiesto» si riferisce a qualcun altro che lo potrebbe richiedere, o se si intende esplicitamente affermare che è lo stesso ordinamento a volerlo. Comunque, è una questione che riesamineremo allorquando ci perverrà il parere della 5^a Commissione permanente.

Vorrei inoltre conoscere dal relatore o dal rappresentante del Governo il numero degli allievi e degli insegnanti degli Educandati femminili riuniti di Napoli. Noi conosciamo il numero degli insegnanti che hanno diritto a chiedere l'immissione nei ruoli dello Stato e la relativa spesa per l'anno 1989. Se fosse possibile, vorrei conoscere il numero degli insegnanti che non hanno questo diritto per i vari ordini di scuole.

VESENTINI. Inoltre, sarebbe opportuno capire quale selezione debbono superare coloro che vogliono frequentare questo istituto e se pagano una retta.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo, essi pagano una retta.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei subito dire che abbiamo tutto l'interesse a sapere di più a proposito degli Educandati femminili riuniti di Napoli, anche perchè ho notato che il regio decreto del 1929 all'articolo 1 «Disposizioni generali» afferma che: «I reali educandati, i conservatori della Toscana, i collegi di Maria della Sicilia... e gli altri istituti pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero dell'educazione nazionale. Hanno titolo di reali educandati: il reale educatorio Maria Adelaide in Palermo, il collegio reale delle fanciulle in Milano, il reale collegio femminile di S. Benedetto in Montagnana, il reale collegio femminile agli Angeli in Verona, il reale collegio femminile della SS. Annunziata al Poggio Imperiale in Firenze, i reali educandati femminili in Napoli, il regio collegio Uccellis di Udine».

Sarebbe opportuno conoscere come sono state valutate nel tempo queste altre attività. Ogni tanto siamo costretti a riaprire l'album di famiglia, a sfogliare fotografie ormai sbiadite e a rimuovere la polvere che vi si è depositata sopra. In fondo, mi fa una certa tenerezza e nello

stesso tempo mi dispiace che si sia costretti a statizzare di continuo queste istituzioni. Esse sono nate da un grandissimo impegno della volontà civile nel settore educativo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'altronde, ciò si è verificato anche per le libere università!

BOMPIANI. Certo, purtroppo dobbiamo constatare che i tempi sono mutati, e vi è la necessità non tanto di ricondurre queste istituzioni sotto la vigilanza dello Stato, ma di collocarle nell'ambito del suo intervento diretto. Ciò a me dispiace.

Debbo dire che la risposta alla domanda posta poc'anzi dal senatore Vesentini la possiamo trovare nel titolo IV dello stesso regio decreto del 1929 - «Della educazione ed istruzione» - quando all'articolo 33 afferma che: «Gli istituti pubblici di educazione femminile possono mantenere scuole elementari e medie». Ripeto che si tratta di una norma del 1929, e che corrisponde all'attività oggi prevalente di questi istituti. Non credo che vi sia più un'attività interna di convitto educativo, bensì semplicemente scolastica. Ciò dimostra come i tempi siano cambiati e non credo che vi sia nessuno che si riconosca nella disposizione che recita: «...le giovinette sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della religione e con devozione alla patria, i compiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea». E qui mi fermo. Certo, i principi generali mantengono il loro valore anche se il tempo ha reso più sbiadita questa fotografia del nostro album di famiglia!

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle legittime richieste di chiarimenti, che soddisfano anche una mia curiosità. Prenderò nota del numero complessivo degli studenti, del numero delle classi, della ripartizione per tipo di scuole e per classe degli studenti, dell'ammontare della retta e del trattamento complessivo riservato a chi frequenta questi istituti.

VESENTINI. Senatore Zecchino, vorrei anche sapere se sono rimasti fuori dal quadro della normativa statale soltanto gli Educandati femminili riuniti di Napoli, che furono esclusi allorchè un regio decreto del 1931 riordinò l'intera materia, oppure se tra breve ne scopriremo, ad esempio, un altro a Catania.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Senatore Vesentini, questo è un elemento che le può dare solo il Governo, anche se dal testo al nostro esame si evince che questo ente è realmente l'unico.

PRESIDENTE. Io ritengo che sarebbe auspicabile avere un quadro chiaro della situazione, perchè con la normativa al nostro esame si crea un educando statale assimilato agli altri educandati già esistenti.

Per quanto riguarda la scuola, secondo me è chiaro il motivo per cui vengono istituite delle scuole statali, assoggettate alla normativa generale: nel momento in cui la scuola diventa statale vi sarà personale di ruolo e non di ruolo. L'unica variante rispetto all'ordinamento

generale è che il personale non di ruolo prima di essere tratto dalle graduatorie provinciali verrà scelto tra tutti coloro che sono in attesa di un eventuale conseguimento del titolo di abilitazione. Mi pare che la situazione stia in questi termini.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido le amare considerazioni del senatore Bompiani: ci troviamo di fronte ad un'altra istituzione prestigiosa nata libera e che ha sempre manifestato la volontà di rimanere autonoma, ma che per varie circostanze è costretta a chiedere soccorso allo Stato. Questa istituzione è costretta a chiedere aiuto perchè il personale dipendente - soprattutto quello insegnante - chiede l'equiparazione, sia ai fini economici sia per la garanzia della stabilità del posto di lavoro, ai docenti statali.

Perciò gli Educandati di Napoli, che nel 1931 rifiutarono per orgoglio la piena equiparazione agli altri educandati, sono oggi costretti a chiedere aiuto. Ricordo alla Commissione l'analoga esperienza vissuta dalla libera Università di Urbino. Credo comunque che sia necessario riflettere sulla situazione.

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame. Tuttavia, non essendo ancora pervenuti gli altri pareri previsti, è necessario rinviare il dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,10 alle ore 11,55.

«Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820), d'iniziativa dei deputati Matulli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze», d'iniziativa dei senatori Bausi, Ianni, Cuminetti e Salerno e «Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze», d'iniziativa dei deputati Matulli, Gabbuggiani, Lagorio, Bisagno, Casini Carlo, Capecchi, Bruzzani, Pallanti, Stegagnini e Minozzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, come si legge anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 840, l'Opificio delle pietre dure di Firenze fu fondato nel 1588 da Ferdinando I dei

Medici con l'intenzione di dare uno stabile ordinamento alle botteghe artigiane, tra le quali emergevano in modo particolare quelle degli intagliatori di pietre dure, che dettero nome all'istituzione.

Intendo anzitutto fare riferimento alla legge n. 44 del 1975. Come si rileva dalla stessa data, questa legge fu varata poco dopo l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Essa dettava norme precise in materia di protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale. L'articolo 11 della suddetta legge n. 44 assegna all'Opificio un compito importantissimo: «All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro». In sostanza il legislatore si limitò ad indicare i compiti propri della scuola, riservandosi di fissare in un momento successivo le relative modalità di azione. Bisogna perciò regolamentare l'indispensabile riorganizzazione dei compiti di insegnamento, precisare le modalità di accesso alla scuola, i relativi programmi e gli esami conclusivi.

Debbo rilevare che si è creata una situazione di incoerenza tra posizione giuridica e posizione funzionale dei dipendenti di questo istituto. Infatti a costoro sono state attribuite mansioni didattiche senza che vi siano stati i correlativi riconoscimenti nell'ambito del rapporto di dipendenza. In alcuni settori (ricordo per tutti quelli del mosaico e della lavorazione dell'oro) la dotazione organica è costituita esclusivamente da operai ed operatori che svolgono anche attività didattica. Gli studenti che terminano i corsi conseguono un titolo e perciò possono partecipare a concorsi che sono preclusi ai loro insegnanti. I giovani studenti, in sostanza, vanno avanti nella carriera, mentre gli insegnanti sono costretti a fermarsi allo stato giuridico di operaio ed operatore. Da qui è nata una lunga vertenza sindacale che risale al 1983 che certamente non giova alla corretta funzionalità dell'istituto.

Qual è la situazione attuale della scuola? Essa fu annessa all'Opificio nel 1978 ed equivale a quella esistente presso l'Istituto centrale del restauro, dura tre anni e ha diverse specializzazioni differenti di anno in anno a seconda della necessità. Esse sono precisamente dieci: conservazione dei materiali lapidei; conservazione del mosaico; conservazione delle terrecotte; conservazione dei manufatti metallici; conservazione dei mobili e degli intagli; conservazione della doratura e delle sculture policrome lignee; conservazione dei dipinti su tela e tavola; conservazione delle pitture murali; conservazione della carta; conservazione dei tessuti, arazzi e stoffe.

A questa scuola si accede mediante un concorso con due prove pratiche e un colloquio; il numero massimo dei posti disponibili è di 15 di cui 5 riservati a stranieri, e questa riserva (me lo conferma anche la mia esperienza di frequentatore degli ambienti europei) ha consentito alla scuola di essere conosciuta all'estero forse più della scuola dell'Istituto centrale del restauro.

I corsi comprendono sia lezioni pratiche sia teoriche. Le lezioni pratiche sono svolte negli stessi laboratori dell'Opificio o nei cantieri che l'Opificio apre di volta in volta in Toscana e fuori; le lezioni teoriche sono tenute da personale interno e anche da esperti esterni. Naturalmente, alla parte pratica di questi corsi negli anni successivi al primo viene destinato maggior tempo che non quello destinato alle lezioni teoriche.

Questa è la situazione della scuola. Sul piano regolamentare e normativo, per trovare una garanzia dal punto di vista legislativo, in attesa della riforma che doveva prevedere un nuovo assetto organizzativo dell'Opificio e della scuola annessa fin dal 1978, il Ministero si è limitato ad autorizzare un riferimento continuo e puntuale alle norme regolamentari su cui si basa l'attività dell'Istituto centrale del restauro. Naturalmente si tratta di un provvedimento precario perchè fra i due istituti c'è una sostanziale diversità in fatto di organici, di strutture e di attività. Oltretutto la scuola presso l'Istituto centrale del restauro prevede solo due indirizzi, i dipinti e i materiali archeologici, di fronte alle 10 specializzazioni di cui ho dato prima lettura per quanto riguarda la scuola presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

È evidente che questa situazione precaria deve essere riformata, e a questo tendevano le proposte di legge presentate al Senato e alla Camera, sottoscritte da esponenti di quasi tutti i Gruppi politici, che hanno portato all'approvazione di uno dei due disegni di legge in discussione.

Dopo questa breve introduzione, consentitemi di illustrare brevemente il contenuto del disegno di legge n. 2820 che ritengo dovremo prendere a base della nostra discussione. L'altro disegno di legge all'ordine del giorno di questa Commissione, il n. 840, nella sostanza ricalca le decisioni prese dalla Camera; pertanto, non solo per un fatto formale ma anche sostanziale, credo che la nostra discussione possa seguire l'articolato del disegno di legge n. 2820.

L'articolo 1 istituisce ufficialmente la scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze e opportunamente fa un richiamo all'articolo 11 della legge n. 44 del 1975 cui ho fatto riferimento. L'articolo 2 chiarisce che il corso è triennale, come l'attuale, a cui si aggiunge un anno di perfezionamento; inoltre la scuola può avvalersi dell'opera di istituti universitari o di altri istituti specializzati mediante lo strumento della convenzione, e può operare anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze. All'articolo 3 il concetto della collaborazione con altri enti viene allargato, indicando che tramite apposite convenzioni con le regioni interessate presso la scuola possono essere istituiti corsi speciali, ritenendo che le regioni, per necessità di restauro di beni specifici particolari, abbiano bisogno di organizzare determinati corsi. Naturalmente con la convenzione con questa scuola e con la collaborazione anche finanziaria, i corsi vengono istituiti dentro e fuori Firenze sempre tramite l'intervento e l'esperienza di questa scuola.

All'articolo 4 si afferma che «Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ... si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalità di accesso alla Scuola, i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Questa norma mi sta bene, però non vedo molto coerente con questa impostazione il comma 3 dell'articolo 4, di cui sarei tentato di proporre la soppressione, a meno che il rappresentante del Governo non ci fornisca dei chiarimenti che vanifichino questa riserva. Il comma

3 afferma infatti che: «In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della Scuola è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione». La legge n. 1240 ha creato l'Istituto centrale per il restauro. Signor Sottosegretario, a mio avviso il comma 3 è pleonastico: se si trattasse soltanto di sei mesi fissati dall'emanazione del decreto lo capirei, ma a che serve dire «in attesa dell'emanazione del decreto»? È ovvio che si tratta di una questione soltanto formale; per cui il testo licenziato dalla Camera dei deputati andrà in ogni caso modificato; quindi proporrei di sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

L'articolo 5 ha una sua specificità per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento; infatti in esso si afferma che: «Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente... fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle Pietre Dure appartenente alle diverse aree professionali». Inoltre: «Per lo svolgimento di specifici corsi ... possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'Amministrazione». Naturalmente si fa riferimento a criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge al nostro esame.

Nel comma 3 dell'articolo 5 si affronta la questione del compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica, e si afferma che «Tale compenso è dovuto al personale interno dell'Amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale», perchè altrimenti esso non potrebbe avere nessun altro compenso straordinario.

All'articolo 6 si prevede una sanatoria per l'attuale personale (dal 1983 è in corso una vertenza sindacale); ci si riferisce a coloro che, pur figurando come operai, operatori tecnici, in effetti esercitano funzioni didattiche da diversi anni. In questa disposizione si pone uno sbarramento, in quanto si afferma che debbono aver svolto «un'attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992».

L'articolo 7 prevede l'autorizzazione della spesa di lire 100 milioni annui per gli anni 1991, 1992 e 1993 per i maggiori oneri che derivano dall'attuazione specialmente dell'articolo 3. Si tratta dell'articolo tecnico che dà mandato al Ministro del tesoro di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge mi convince non soltanto come relatore, ma perchè durante la mia esperienza di Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, che ebbi l'onore di svolgere dieci anni fa, ho avuto modo di verificare l'alto livello e la fama raggiunta da questa scuola anche all'estero, il tutto confermato da lusinghieri giudizi. Quindi, a me non sembra giusto che oggi vi sia questa diversità tra la funzione concreta della scuola stessa e la configurazione giuridica sia della scuola sia dei suoi operatori. Di conseguenza, consentitemi di rivolgere un ringraziamento soprattutto a quei colleghi del Senato e della Camera dei deputati che si sono fatti

promotori e sostenitori di un provvedimento legislativo che ora sottopongo all'attenzione dei colleghi di questa Commissione, raccomandandone una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mezzapesa per la sua esposizione.

Il relatore ha proposto di prendere come testo base il disegno di legge n. 2820, già approvato dalla Camera dei deputati.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Onorevoli colleghi, il senatore Argan mi ha pregato di informare la Commissione che si è dovuto assentare per un impegno improrogabile; tuttavia tiene a far sapere che esprime un giudizio pienamente positivo sul provvedimento oggi al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, riservandomi di intervenire anche in un momento successivo, vorrei chiedere dei chiarimenti su questo disegno di legge, che mi sembra si ricolleggi ad un problema più generale, e cioè a quello della qualificazione degli operatori nel campo del restauro. Vorrei domandare al Governo in che modo questi collegamenti, che ho notato anche nella relazione svolta poc'anzi dal senatore Mezzapesa, si inscrivono all'interno di una riqualificazione di tutta l'attività della stessa scuola di restauro.

Su un punto è necessario soffermare particolarmente la nostra attenzione: dalla lettera del disegno di legge non si riesce a comprendere il modo in cui è effettivamente strutturata la direzione della scuola. Come è stato ricordato, l'articolo 11 della legge n. 44 del 1975 stabilisce che l'istituto è diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti. Vorrei però capire se è opportuno richiamare in modo specifico tale disposizione nel testo o se si ritiene sufficiente che di tale richiamo resti traccia soltanto negli atti del nostro dibattito.

Vi è poi un'ulteriore notazione riferita al problema delle regioni: ci troviamo infatti nell'ambito proprio delle iniziative regionali, cioè dell'attività didattica di preparazione alla professione svolta dalle varie regioni. Però la programmazione scolastica delle varie attività avviene a livello nazionale; mi domando perciò se non sarebbe opportuno chiarire questo punto. Credo infatti che dovremmo sottolineare che la scuola, poichè è strettamente collegata all'Istituto del restauro, si pone come livello di riorganizzazione delle varie attività.

Il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2820 era stato da me interpretato in modo estremamente positivo: credevo che con esso si volesse evitare di interrompere la continuità dell'organizzazione scolastica. Infatti il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del mese di agosto, ma per la sua effettiva vigenza sarà necessario attendere altri sei mesi; si rischia così di interrompere la continuità scolastica. A questo punto però ritengo indispensabile che il Governo fornisca a tutti noi la chiave di lettura del comma 3 dell'articolo 4.

Successivamente il comma 1 dell'articolo 5 dispone che gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente su proposta

dell'istituto, mentre il comma 2 fa riferimento ad incarichi annuali relativi a corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici dei Ministeri le relative competenze. Quindi si svolgono corsi per i quali non esistono i ruoli tecnici, ma si stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti annualmente. Qual è l'organo che decide e conferisce concretamente l'incarico? Il comma 1 attribuisce tale competenza al Ministro, ma prima vi è una proposta dell'istituto. Ritengo comunque che sussista una contraddizione fra il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 5: gli incarichi annuali sono conferiti su proposta dell'istituto, ma non è chiaro quale peso l'istituto può avere nel momento in cui decide di proporre il soggetto estraneo all'amministrazione.

Vorrei poi chiedere ulteriori informazioni sulle attività svolte dall'istituto negli ultimi anni. Ho sentito dire che esso ha incontrato numerose difficoltà e perciò ritengo che il provvedimento al nostro esame intenda risolvere quei problemi urgenti che gli impediscono di proseguire la sua importantissima e qualificante opera. Bisogna però comprendere come questo istituto funziona, quanto personale impiega e quanti soggetti usufruiranno della sanatoria. Solo con queste ulteriori notizie a mio parere potremo avere gli elementi sufficienti per giudicare un provvedimento che ritengo importante, ma che deve essere attentamente vagliato.

VESENTINI. Voglio anzitutto associarmi alle considerazioni della senatrice Callari Galli. I provvedimenti al nostro esame riflettono il favore con cui i cittadini guardano modelli di insegnamento diversi da quelli scolastici o universitari. Anch'io concordo sull'opportunità di seguire un approccio al problema che può in un certo senso essere considerato informale. D'altra parte dobbiamo riconoscere che le esperienze vissute nel passato (ricordo quella degli ISEF o delle accademie) ci hanno dimostrato che, dopo un iniziale entusiasmo, bisogna affrontare questioni delicate concernenti situazioni pregresse; oggi a mio parere sarebbe opportuno prevenire il sorgere di tali situazioni.

Le mie obiezioni devono essere interpretate in questo senso, e non come contrarietà al contenuto del disegno di legge. Come ha già notato la senatrice Callari Galli, nel testo non si parla mai di statuto. Certo può anche darsi che il disposto del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 sia sufficiente a sostituire lo statuto per quanto concerne le norme relative alla nomina del personale. Però leggendo attentamente l'intero testo dell'articolo 17 si comprende che le finalità di tipo amministrativo debbono essere raggiunte attraverso l'emanazione di regolamenti. Possiamo quindi chiederci chi sono gli studenti che avranno diritto a frequentare i corsi, da chi saranno scelti e quali prove dovranno sostenere per la loro ammissione ai corsi. È chiaro che si tratta di studenti in possesso di diploma liceale; però, dopo la frequenza dei corsi, disporranno di un diploma triennale universitario o saranno semplicemente artigiani che potranno occuparsi della lavorazione delle pietre dure? Vorrei evitare in ogni modo di dover affrontare problemi di questo tenore nel futuro. Bisogna fin da ora chiarire l'identità degli studenti ed il tipo di diploma da loro conseguito. Nel testo si fa

riferimento agli insegnanti, ma non si specifica se gli studenti si iscriveranno regolarmente pagando le tasse o se questo corso sarà utile solo per rinviare il servizio militare. Purtroppo nel nostro paese bisogna anche fare i conti con realtà di questo tipo. Credo perciò che sia importante precisare i confini del provvedimento per evitare di dover successivamente affrontare un contenzioso sgradevole.

Il ministro Ruberti ha in altra sede sottolineato la pervicacia e la pignoleria della nostra Commissione. Ebbene, debbo rilevare che il secondo periodo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2820 dispone che la scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari. Il linguaggio ha esigenze che devono essere rispettate: o si parla di università ed istituti superiori, oppure si fa riferimento ai dipartimenti. Se tale disposizione non viene corretta rischiamo di trovarci di fronte alla sua concreta inapplicabilità: la Corte dei conti, che dovrà registrare l'impegno finanziario dell'università, sosterrà che in quel caso era necessario fare riferimento ai dipartimenti e che perciò la legge non è applicabile. Infatti i termini «istituto» e «dipartimento» sono usati con significato diverso nella legge sull'università; il provvedimento al nostro esame rappresenta forse un'utile occasione per chiarire tale questione.

Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la delicatezza del problema è nota a tutti. Chi si assume la responsabilità di selezionare le domande? Il direttore dell'Opificio? Dobbiamo comunque precisarlo nel provvedimento per evitare di assistere ad una sorta di «scaricabarile».

Uno dei punti nodali della legge è richiamato nel comma 1 dell'articolo 6 che fa riferimento alla sanatoria. Mi chiedo però se per procedere alla sanatoria siano sufficienti 100 milioni l'anno. Da tale cifra si dovrebbe dedurre che le persone interessate siano soltanto due o tre, ma il comma 1 dell'articolo 6 sembra far riferimento ad un maggior numero di soggetti, richiamando gli operai, gli operatori tecnici ed il personale appartenente ad altre qualifiche. Mi sembra perciò che le due disposizioni siano quasi contraddittorie. Perciò, prima di esaminare l'articolato, credo che il Governo dovrebbe fornirci gli opportuni chiarimenti su questi vari aspetti.

BOMPIANI. Intendo anzitutto ringraziare il relatore per averci fornito una chiara lettura del testo e per averci indicato la linea più opportuna per risolvere il problema. Infatti se accettassimo di non modificare il testo pervenutoci dalla Camera avremmo la possibilità di renderlo rapidamente operativo. Certo, se cominciamo a chiosare ogni frase, pur nell'utilità di avere una precisazione semantica assoluta rischiamo di non ottenere l'effetto che ci proponiamo e cioè una rapida applicazione della legge.

Mi sembra molto importante che venga sottolineata l'utilità di questa istituzione in una zona di altissimo valore artistico come la Toscana; essa si affianca alla scuola annessa all'Istituto centrale del restauro di Roma. Tuttavia, l'esigenza di avere istituzioni di questo genere è sentita in tante altre regioni e, senza sollevare la questione meridionalistica, vorrei sottolineare che certi settori potrebbero essere meglio sviluppati con una presenza nelle regioni meridionali di simili istituti.

È evidente che ci può essere un coordinamento o possono essere stipulate delle convenzioni tra questo istituto e le regioni, ma questo comporta la mobilità degli studenti che dovrebbero trasferirsi per lunghi periodi per affinare la loro abilità. Ad esempio il settore del restauro lapideo e archeologico è molto importante nell'Italia meridionale; chi ha la possibilità di frequentare questi luoghi conosce l'esistenza di depositi assai importanti, presso i musei locali, di materiali in uno stato di frammentazione assoluta; con grande pazienza i curatori dei beni culturali locali procedono a questo recupero talvolta personalmente o attraverso attività di volontariato. C'è il grande desiderio, da parte degli iscritti alla facoltà di lettere che svolgono i corsi di archeologia, di inserirsi in queste attività di recupero, di imparare la tecnica del restauro ai fini della conservazione di questo patrimonio veramente immenso e troppe volte profanato. A volte i cosiddetti «tombaroli» pur di acquisire un reperto distruggono e frammentano reperti altrettanto nobili.

Vorrei avere dal Governo un quadro ampio di informazioni sull'argomento del restauro per vedere se non è il caso di promuovere la localizzazione di scuole simili a quella in discussione nelle regioni meridionali. Ad esempio, a Napoli vi è la lavorazione dei cammei, del corallo e delle balaustre artistiche delle chiese.

La localizzazione di altre scuole presso le regioni, soprattutto quelle meridionali, consentirebbe il recupero del patrimonio artistico e andrebbe incontro all'esigenza di formazione degli studenti senza l'aggravio di lunghi spostamenti in altre sedi.

PRESIDENTE. Senza chiudere la discussione generale, sarebbe utile se il sottosegretario volesse fornire delle risposte specifiche sui temi sollevati.

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Anzitutto voglio ringraziare il senatore Mezzapesa per l'esauriente relazione. La mia prima impressione è che si tratti di una iniziativa legislativa i cui limiti sono individuabili nei seguenti termini: dare attuazione a una previsione di legge, la n. 44 del 1975, che, nel prevedere una scuola annessa all'Opificio delle pietre dure di Firenze, vi ha dato pratica attuazione ma senza una cornice giuridica sufficiente. Questi sono i limiti di un provvedimento che non può essere caricato del proposito di attuare scelte discriminanti sul territorio in ordine alla collocazione, ma tenta di dare una cornice giuridica meglio articolata a un'esperienza che si trascina da troppo tempo in una situazione di fatto.

Sotto questo profilo vorrei segnalare alla senatrice Callari Galli la circostanza che questa dimensione del provvedimento è richiamata all'articolo 1 laddove si cita espressamente l'articolo 11 della legge n. 44 del 1975, ribadendo che dal punto di vista dell'ordinamento si tratta solo di dare attuazione a una soprintendenza speciale che dipende direttamente dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero.

Vorrei richiamare alcune caratteristiche positive del provvedimento, come il processo di delegificazione che poneva in allarme il senatore Vesentini. Si tratta di dare una dimensione di flessibilità ad una attività

che non vuole avere caratteristiche scolastiche o parauniversitarie: si tratta di un laboratorio annesso ad un'attività permanente di ricerca e restauro come è l'Opificio in questione che si arricchisce di una capacità di lavoro più che di natura teorica nell'ambito di questo processo. In questo ambito non sono obbligatoriamente i giovani a frequentare questa scuola, e questo aspetto mi sembra coerente rispetto al discorso esposto; infatti la frequenza in questa scuola non costituisce titolo per il rinvio del servizio militare.

Sono state sollevate in modo puntuale le questioni del rapporto con le regioni, e per rispondere alle preoccupazioni implicite nell'intervento del senatore Bompiani desidero dire che non vi deve essere nè chiusura nè confusione tra i due livelli di iniziativa: le regioni attuano iniziative di formazione professionale che hanno caratteristiche ed ordinamenti propri e che giustamente rientrano tra le competenze loro attribuite. Il disegno di legge prevede una scuola di alto livello culturale e scientifico con numero chiuso. Essa costituirà un punto di riferimento delle botteghe di restauro che ci auguriamo cresceranno in Italia. Esprimo questo augurio perchè speriamo che i vari corsi possano essere frequentati da numerosi soggetti.

La formulazione adottata nel testo al nostro esame è frutto di un'ampia discussione svoltasi alla Camera dei deputati. Essa vuole rappresentare un'apertura, configurando l'opportunità di un rapporto di collaborazione e non di predeterminazione tra regioni ed istituto; in sostanza, si auspica che queste iniziative si estendano su tutto il territorio nazionale con la stessa capacità formativa e la stessa qualità.

Il riconoscimento delle funzioni dell'Opificio si fonda non solo su questo auspicio, ma anche sul fatto che ad esso appartengono caratteristiche peculiari che non possono essere generalizzate. È perciò opportuno che ciascun ente agisca nell'ambito delle proprie competenze senza produrre contrapposizioni, ma semmai cercando di armonizzare le diverse azioni; tale armonizzazione compete al Ministero per i beni culturali e ambientali, che per la sua azione utilizza anche l'Opificio delle pietre dure di Firenze. Sarebbe poi opportuno che, su richiesta delle regioni, l'Opificio svolgesse una funzione di coordinamento scientifico. L'Istituto centrale per il restauro potrà istituire *stages* presso l'Opificio.

Abbiamo preferito eliminare dal testo al nostro esame la previsione di quel rapporto di interscambio con i docenti delle scuole regionali previsto da altre leggi. Abbiamo infatti voluto eliminare ogni dubbio: le competenze dell'Opificio non vanno confuse con quelle della regione. Certamente la previsione del conferimento di incarichi annuali di insegnamento consente anche l'utilizzazione di docenti di livello regionale, ma è normale che un centro di formazione professionale disponga di insegnanti di questo livello.

Si sono poi manifestati dubbi sull'opportunità di non modificare il comma 3 dell'articolo 4. Preciso subito che la stesura di questo comma è stata estremamente sofferta nell'altro ramo del Parlamento. Infatti la competente Commissione della Camera dei deputati aveva manifestato inquietudine in ordine alle procedure previste dall'articolo 17 della legge n. 400. È chiaro che non è possibile prevedere che il decreto del Presidente della Repubblica sull'ordinamento della scuola sia emanato

in sei mesi. La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha preteso l'inserimento di questa norma, mentre noi avremmo preferito il riferimento ad un semplice decreto interministeriale interessante i Ministeri del tesoro e dei beni culturali. La Commissione ha ritenuto però che quella fosse una norma cogente da introdurre nell'ambito del provvedimento; di conseguenza fu adottata l'attuale formulazione che indubbiamente è molto onerosa per quanto riguarda i tempi tecnici.

Peraltro, proprio nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica si dovrebbero stabilire le modalità di accesso, le caratteristiche e il numero dei partecipanti ai corsi prevedendo modalità più rapide. Nel timore che tale decreto tardi troppo, la Camera ha introdotto al comma 3 una norma cautelativa che intende semplicemente legittimare la situazione di fatto vigente. Se il Senato decidesse di approvare subito questo provvedimento ci troveremmo di fronte ad un risultato paradossale: in assenza di quel famoso decreto del Presidente della Repubblica, sarebbe impossibile che il provvedimento entrasse in vigore per il prossimo anno scolastico. Viceversa, qualora il provvedimento fosse approvato nel mese di ottobre non vi sarebbero problemi. Proprio per evitare una simile incongruenza la Camera dei deputati ha introdotto il comma 3 dell'articolo 4.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. La sua precisazione mi convince solo se si fa riferimento allo *status quo*.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Certamente si fa riferimento solo allo *status quo*. Ci siamo già trovati in analoghe situazioni di fatto, ma non in analoghe situazioni di diritto: c'era sempre una norma che prevedeva quella fattispecie.

Mi riservo poi di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle caratteristiche della scuola ed alle attività svolte, con particolare riguardo ai soggetti interessati alla sanatoria.

Certamente, senatore Vesentini, la somma di 100 milioni è irrisoria, ma essa rispecchia una polemica portata avanti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che ci ha costretto ad introdurla poichè i costi sono estremamente modesti e si tratta comunque di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali. Il vero problema è quello dello slittamento delle qualifiche e di alcune sia pur modeste integrazioni salariali. Perciò si può affermare che il provvedimento al nostro esame non ha praticamente alcun costo.

Infine vorrei fare una breve osservazione in ordine alla problematica relativa all'Istituto centrale per il restauro. La Camera dei deputati sta esaminando il quadro della riforma globale dell'Istituto ed in quella sede si potranno verificare alcune delle scelte politiche realizzate in passato. Tra queste scelte voglio ricordare la convenzione posta in essere nel 1985 dal Ministro e dall'assessore regionale alla cultura della Toscana, Maier, al fine di promuovere il decentramento delle competenze proprie dell'Istituto centrale per il restauro. Ricordo anche che tale decentramento non è stato attuato perchè le regioni non volevano pagare e lo Stato si è disinteressato del problema; le regioni, peraltro, senza una norma sostanziale, non potevano neppure procedere

in tale direzione. In sintesi, una scelta di volontà politica è stata compiuta ma non è stata portata avanti. Nell'ambito della riforma dell'Istituto si potrà procedere ad una verifica, ma si dovrà prestare particolare attenzione alla copertura finanziaria, senza la quale si rischia di varare una semplice norma programmatica che non ha riscontro nella realtà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, soltanto la 1^a Commissione permanente ha espresso il prescritto parere al nostro esame. In attesa degli altri pareri, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA